Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Politica

Berna, settembre 2006

Rapporto che riassume i risultati dell'indagine conoscitiva presso i gruppi interessati in merito al disegno dell'ordinanza sugli impianti a fune relativa alla nuova legge sugli impianti a fune

N. registrazione/dossier: 012.21/2006-10-12/163

I. Premessa:

Con scritto del 6 giugno 2006 l'Ufficio federale dei trasporti ha avviato un'indagine conoscitiva presso i gruppi interessati in merito al disegno del 10 maggio 2006 dell'ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, protrattasi fino al 4 agosto 2006.

Destinatari:
Tutti i governi cantonali
CITS, presidente della direzione
CITS, servizio tecnico di controllo
SUVA
Funivie Svizzere
UNIFUN
UTP
ASIT
SIA

Alptronic SA
Baco AG Steffisburg
Baremo GmbH
Bartholet Metallbau AG
B+S Ingenieur AG
CWA Constructions SA
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca LPMR
Fatzer AG
Fredy Unger AG
Frey AG Stans
Garaventa AG
Gangloff AG
Immoos AG
Inauen - Schätti AG
IWM
Jakob AG
Kündig AG
Signor P. Küpfer
Leitner AG (Svizzera)
Schönholzer AG Ingenieurbüro
Seilbahnbau NSD Niederberger
SISAG AG
Slongo Röthlin Partner AG
von Rotz & Wiedemar AG

Hanno inoltre espresso il loro parere:
mountainwilderness
pro natura
Club alpino svizzero CAS
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
Swiss TS Technical Services AG
Associazione impianti a fune e sciovie del Canton Uri
WWF

II. Valutazione generale del progetto:

Cantoni:
L'ordinanza sugli impianti a fune incontra il consenso di tutti i Cantoni ad eccezione del Cantone di Zugo. La richiesta più significativa posta da diversi Cantoni e dal Concordato intercantonale concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie è che l'ordinanza trovi un'applicazione il più possibile ampia per gli impianti a fune con autorizzazione cantonale. I Cantoni desiderano tuttavia avere la possibilità di effettuare modifiche laddove lo ritengano necessario.

Gestori degli impianti e fabbricanti:
L'ordinanza sugli impianti a fune riscuote il consenso di Funivie Svizzere e di Garaventa, grande fabbricante di impianti a fune, poiché consente l'armonizzazione del diritto svizzero alle disposizioni della direttiva CE. Funivie Svizzere ha tuttavia avanzato diverse richieste di modifica (si vedano qui di seguito i pareri sulle singole disposizioni).

Associazioni ambientaliste:
Le associazioni ambientaliste (WWF, mountainwilderness, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Club alpino svizzero, pro natura) hanno chiesto principalmente di inserire un articolo per la tutela dei ghiacciai e delle regioni di alta montagna da nuovi collegamenti. Il WWF ha proposto di emanare un divieto assoluto alla realizzazione di nuovi collegamenti nei ghiacciai.

III. Pareri sulle singole disposizioni dell'ordinanza (elenco non esaustivo):

Art. 2
Da parte di molti Cantoni è stata avanzata la richiesta di inserire gli ascensori inclinati nel campo d'applicazione della legge sugli impianti a fune. Sono giunte anche richieste di inserire nel campo di applicazione dell'ordinanza gli elevatori per scale e i nastri trasportatori impiegati per gli sport invernali.

Art. 3
Diversi Cantoni e la SISAG hanno chiesto di sottoporre anche i nastri trasportatori ad un'autorizzazione cantonale.
Funivie svizzere ha chiesto di sostituire il concetto di "interessi pubblici della Confederazione" con "leggi federali".

Art. 4
Per quanto concerne i piccoli impianti a fune, da parte di molti Cantoni è stata avanzata la richiesta di non prendere come riferimento la capacità di trasporto oggettivamente possibile, ma il numero di persone ammesse.

Art. 6
Il Cantone di Svitto ha chiesto di sostituire il termine "CITS" con uno più neutro.

Art. 8
Per quanto concerne la raccolta dei dati, diversi Cantoni hanno chiesto di essere dispensati da tale obbligo.

Art. 9
Funivie Svizzere critica la disposizione che prevede di presentare un rapporto concernente gli effetti sull'ambiente e un documento di prova sull'avvenuta armonizzazione con la pianificazione del territorio.

Art. 14
Il Cantone di Zurigo ha chiesto che anche al di fuori delle zone residenziali i fabbricati e le costruzioni di genio civile siano segnalate da profili, ritenendo però che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione possa prescindere, in casi motivati, dal picchettamento.

Art. 16
Funivie Svizzere ha chiesto di ridurre da 9 a 4 mesi i termini di disbrigo per il rilascio di approvazione dei piani, concessione e autorizzazione di costruzione.

Art. 18
Funivie Svizzere ha chiesto che sia possibile, a proprio rischio, avviare i lavori di costruzione prima del passaggio in giudicato della relativa decisione, a condizione che ciò non comporti interventi irreversibili.

Art. 20
Garaventa ha richiesto di non valutare dal punto di vista del diritto delle concessioni un aumento della capacità di trasporto oraria inferiore al 50% e a 500 persone al massimo.
La Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio ha chiesto di trattare ciascun aumento della capacità di trasporto come una modifica della concessione.

Art. 32 cpv. 2
SISAG ha chiesto di stralciare il capoverso secondo il quale l'autorità che rilascia l'autorizzazione può verificare la documentazione mediante prove per campionatura e tenendo conto dei rischi.

Art. 38
Funivie Svizzere ha chiesto di poter rinnovare l'autorizzazione di esercizio automaticamente con la concessione, ovvero senza la verifica dell'adempimento dell'obbligo di diligenza.

Art. 41
Funivie Svizzere ha criticato il fatto che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione possa revocare l'autorizzazione di esercizio nel caso in cui la sicurezza dell'impianto a fune non possa essere ripristinata.

Art. 46
Funivie svizzere ha chiesto di rinunciare alla disposizione secondo la quale il capotecnico o un suo sostituto debbano raggiungere l'impianto entro un'ora.

Art. 47
Per quanto concerne il recupero in linea, Immoos ha chiesto che il termine "rapidamente" venga sostituito da una chiara indicazione temporale, per esempio un tempo di recupero di due ore per gli impianti con seggiole aperte.
La SUVA ha chiesto di introdurre una disposizione secondo cui, quale equipaggiamento di protezione personale per il recupero in linea, si applichi l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.11).

Art. 48
Secondo Funivie Svizzere e altri interpellati, non è necessario controllare lo stato di salute del personale ogni due anni.

Art. 52
Diversi Cantoni hanno chiesto di essere consultati prima dell'emanazione di disposizioni d'esecuzione.
Art. 55
Numerose associazioni ambientaliste chiedono di imporre l'obbligo di depositare riserve volte a garantire il finanziamento della rinaturalizzazione di impianti messi fuori servizio.

Il Cantone dei Grigioni ha chiesto di subordinare il rilascio dell'approvazione dei piani al fatto che, in caso di obbligo di smantellamento, siano a disposizione i relativi fondi necessari.

Art. 57
Unifun ha chiesto di consentire una somma di copertura più flessibile e di norma inferiore ai previsti 100 milioni di franchi.

Art. 60
L'ASIT ha chiesto che siano conservati anche i verbali d'esame della produzione di componenti.

Art. 61
Da varie parti è stato chiesto di tenere conto del fatto che ci sono anche numerose imprese di trasporto a fune non organizzate in società anonime.

Art. 62 cpv. 2
Funivie Svizzere ha chiesto di rinunciare agli audit quale strumento di vigilanza.

Artt. 70, 71, 72
Garaventa ha chiesto di rielaborare le disposizioni in modo che sia possibile reperire i periti in Svizzera.

Art. 72
Slongo Röthlin Partner ha chiesto di prescrivere per i progettisti e i periti un'assicurazione di responsabilità professionale pari a 100 milioni di franchi per danni alle persone e alle cose.

Allegato 1
Garaventa ha chiesto che la base di progetto e i piani statici delle stazioni e dei sostegni non debbano essere presentati nell'ambito della procedura di approvazione dei piani.